



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio V – Ambito territoriale per la provincia di Foggia

71122 FOGGIA - Via P. Telesforo, 25 - tel. 0881/795219

e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.usfoggia.it>

Foggia, data del protocollo

Alla prof.ssa Cutolo Antonietta

c/o Avv. Pasquale Ambrosino

Pec: pasquale.ambrosino@pecavvocatinola.it

All'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto- Ufficio I

Ambito Territoriale di Venezia

Pec: uspve@postacert.istruzione.it

All'I.P. "Pacinotti", Foggia

Pec: fgri020004@pec.istruzione.it

All'I.I.S.S. "G. Veronese- G. Marconi", Chioggia (Ve)

Pec: veis00200g@pec.istruzione.it

IL DIRIGENTE

VISTO il d.lgs. n. 165/2001;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001, n. 151, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità", e in particolare l'art. 42-bis, il quale dispone testualmente "*Assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda*";

VISTA la domanda di assegnazione temporanea presso la provincia di Foggia, presentata ai sensi della normativa sopraccitata dalla docente CUTOLO Antonietta, titolare su posto comune- c.d.c. A026 (matematica), presso la scuola secondaria di secondo grado "G. Veronese- G. Marconi" di Chioggia (Ve);



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Ufficio V – Ambito territoriale per la provincia di Foggia

71122 FOGGIA - Via P. Telesforo, 25 - tel. 0881/795219

e-mail: usp.fg@istruzione.it – PEC: uspf@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.usfoggia.it>

PRESO ATTO del nullaosta emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio I - Ambito territoriale di Venezia, prot. n. 11500 del 02.09.2025, rispetto all'accoglimento della domanda in parola;

CONSIDERATO che, esaminata la documentazione fornita dalla docente, l'Ufficio, nell'esercizio della propria discrezionalità, ritiene che sia confacente al perseguimento dell'interesse pubblico provvedere ad assegnare temporaneamente l'istante ad una istituzione scolastica dell'Ambito Territoriale di Foggia;

CONSIDERATO che vi è disponibilità di un posto di sostegno- ADSS presso la scuola secondaria di secondo grado I.P. "Pacinotti" di Foggia (FGRI020004),

DISPONE

La docente CUTOLO Antonietta, come individuata in epigrafe, è **assegnata temporaneamente**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42-bis del d.lgs. 151/2001, presso l'I.P. "Pacinotti" di Foggia (cod. mecc. FGRI020004), posto di sostegno- ADSS, dalla data di notifica del presente provvedimento e sino al 30.06.2026.

Il Dirigente Scolastico della sede di assegnazione comunicherà l'avvenuta presa di servizio.

IL DIRIGENTE

Vito Alfonso